

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.RO 6834 DELLA RACCOLTA
STATUTO della SOCIETA' PER AZIONI
"VOLTURNO MULTIUTILITY SOCIETA' PER AZIONI"

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituita, in conformità all'articolo 22 - 3° comma lettera "E" della legge 8/6/1990 numero 142, una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata

**"VOLTURNO MULTIUTILITY
SOCIETA' PER AZIONI"**

in sigla: _____ **"VOLTURNO MULTIUTILITY S.P.A."**

ARTICOLO 2

Sede

La società ha sede nel Comune di **CASTEL VOLTURNO** (CE).
Essa potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 3

Durata

La durata della società è stabilita dalla data della costituzione al **31 dicembre** 2050 e potrà essere prorogata su deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 4

Oggetto sociale

La società, nel quadro di una maggiore efficienza della gestione derivante da una più razionale e articolata organizzazione dei servizi, si prefigge nei limiti di cui all'articolo 9 della Legge 8/6/90 numero 142 (NOTA: Abrogata dall'art.274 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.ro 267) di realizzare il seguente oggetto:

** gestore del servizio idrico integrato fino alla piena operatività del servizio idrico integrato da parte del gestore dell'ambito ottimale secondo l'art.73, comma 1 lettera r) del D.Lgs 152/2006 e s.m. e i.;

** la manutenzione e gestione di impianti a rete di acqua per uso potabile, di impianti e collettori fognari, di impianti di depurazione delle acque reflue, con la connessa attività di costruzione e realizzazione di strutture strumentali all'ottimizzazione dei servizi di gestione e manutenzione medesimi;

** l'approvvigionamento e la distribuzione con relativa impiantistica dell'acqua potabile.

La società, pur nel perseguimento di uno scopo lucrativo:

1) uniformerà la propria azione agli indirizzi politico-amministrativi degli Enti Pubblici nella realizzazione dell'oggetto sociale, attuando comunque la massima economicità, efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi programmatici;

2) potrà inoltre effettuare servizi anche fuori dell'ambito

territoriale (identificato nel territorio del Comune e/o Provincia socio) sulla base delle vigenti disposizioni di legge;
3) potrà altresì utilizzare contributi liberamente erogati da enti pubblici e privati finalizzati a programmi di sviluppo di settori di intervento previsti dal presente articolo.

In particolare la società potrà curare:

- a) l'esercizio di ogni attività diretta alla tutela ed al risanamento delle acque superficiali e sotterranee, attraverso il raggiungimento dei cosiddetti obiettivi minimi di qualità ambientale dei corpi idrici, come individuati dal D. Lgs. dell'11 maggio 1999 numero 152 (NOTA: abrogato dal D. Lgs. 152/2006 e s.m. e i.), assicurando, nel frattempo, l'adozione di misure atte ad impedire ulteriore degrado;
- b) la realizzazione, manutenzione e gestione di infrastrutture a rete e ricettive;
- c) l'organizzazione di servizi di ingegneria per la progettazione di infrastrutture alla cui costruzione, gestione e manutenzione è rivolta l'attività della società;
- d) l'organizzazione ed esecuzione di servizi tecnici di monitoraggio delle reti idriche e fognarie, di ricerca di perdite idriche, di telemisura e telecontrollo degli impianti e delle condotte;
- e) il servizio di fatturazione dei consumi degli utenti dei servizi somministrati a contatore e dei canoni e/o corrispettivi relativi alle attività svolte, nonché la riscossione delle tariffe dei canoni, dei corrispettivi e di quant'altro dovuto dagli utenti per la prestazione di servizi erogati dalla società, comprese le azioni per il recupero dei crediti;
- f) l'assunzione in affidamento, anche in forma unitaria, della gestione del servizio idrico integrato degli impianti acquedottistici, fognari, depurativi ed opere connesse esistenti sul territorio della Regione Campania, secondo gli ambiti territoriali ottimali (ATO) previsti dalla L.R. 21 maggio 1987 n° 14, in attuazione della legge 5 gennaio 1994 numero 36 e secondo quanto disposto dal D.LGS. 152/2006 e s.m. e i.;
- g) la formazione del personale con l'obiettivo di sviluppare le conoscenze e le professionalità necessarie allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà:

= partecipare a trattative e/o ad altri mezzi di aggiudicazione, nonché a quanto altro necessario per l'acquisizione di commesse;

= promuovere studi, ricerche, progettazioni e programmi di fattibilità finalizzati allo scopo;

= presentare domande ed istanze ad Enti Pubblici Italiani e Comunitari competenti per la concessione di agevolazioni, finanziamenti, contributi e quant'altro previsto dalle vigenti normative a favore di iniziative per l'innovazione tecnologica e l'attivazione di tutte le iniziative relative e conseguenti in modo non prevalente e non nei confronti del pubbli-

co e comunque nel pieno rispetto della normativa vigente;
= assumere partecipazioni anche azionarie, interessenze e quote in altre società, consorzi, associazioni temporanee di imprese, raggruppamenti di imprese, società miste costituiti o da costituire aventi scopi analoghi o affini in Italia e all'Estero; anche partecipando per il tramite di tali strutture organizzate a gare, licitazioni, appalti-concorso, ma con esclusione tassativa di qualsivoglia intervento nei loro confronti teso a capitalizzazioni o ripianamento perdite;
= compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari, ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie ed opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea, a norma dell'articolo 2361 - II comma - del codice civile.

TITOLO SECONDO

CAPITALE - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI - FINANZIAMENTI - AZIONI

ARTICOLO 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato in Euro **CINQUECENTOSIEDICIMILA virgola zero (euro 516.000,00)** ed è suddiviso in numero centomila **(100.000)** azioni del valore nominale di euro **(E. 5,16)** cinque virgola sedici ciascuna.

II

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria mediante l'emissione di azioni ordinarie o privilegiate.

Al Comune fondatore o ai soci pubblici in base a quanto disposto dall'articolo 22 lettera E della legge 8/6/1990 numero 142 è riservato almeno il cinquantuno per cento **(51%)** del capitale sociale: il restante quarantanove per cento **(49%)** potrà essere acquisito da soggetti privati che operino in settori uguali o affini a quelli individuati dallo statuto della società per il conseguimento dell'oggetto sociale.

III

Nel caso di aumento del capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, queste devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione del numero delle azioni da essi possedute, salva deroga approvata dall'assemblea all'unanimità.

Tale diritto di opzione sarà esercitato nei modi e termini che saranno precisati nella deliberazione assembleare di aumento del capitale, ma in ogni caso sarà dato ai soci un termine non inferiore ai trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'offerta di opzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 6

Strumenti finanziari

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze specificate all'articolo ventitre (23) del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti; in tal caso, la stessa delibera di assemblea straordinaria assumerà modifica dello statuto prevedendo in esso modalità e condizione di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

ARTICOLO 7

Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili secondo le competenze, le modalità ed i limiti previsti agli articoli 2.410 - 2.411, 2.412 - 2.420 bis e 2.436 del codice civile.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'articolo trenta (30) del presente statuto.

ARTICOLO 8

Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2.447 bis e seguenti del codice civile. La deliberazione relativa è adottata dal consiglio di amministrazione con la maggioranza assoluta dei suoi membri e deve essere verbalizzata da notaio ed iscritta nel registro delle imprese competente per territorio secondo i tempi disposti dall'articolo 2.436 del codice civile.

ARTICOLO 9

Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 10

Trasferimento delle azioni

Le azioni potranno essere trasferite per atto tra vivi solo dopo che siano inutilmente trascorsi i novanta giorni dall'offerta degli altri soci, offerta che dovrà risultare fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in caso che concorrano più soci all'acquisto delle azioni, esse saranno ripartite in parti proporzionali al capitale già da ciascuno di essi posseduto.

Alla società, una volta costituita, potranno essere ammessi con il consenso di tutti i soci fondatori, come soci ordinari, altri Enti Pubblici, ivi compresi gli Enti Locali convenzionati appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale (ATO).

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione, cui spetta, altresì, di determinare il tempo e le condizioni e le modalità di versamento degli importi azionari singolarmente ammessi e sottoscritti entro 90 giorni dalla richiesta.

Nel caso di ammissione di nuovi soci verrà operata da parte dei soci fondatori una cessione di azioni o di rinuncia al diritto d'opzione nel caso che l'ammissione avvenga a seguito di aumento del capitale sociale.

Il trasferimento delle azioni avrà effetto dal giorno della iscrizione nel libro dei soci. Qualsiasi forma di garanzia e qualunque diritto reale e di godimento sulle azioni avrà il suo effetto dalla relativa iscrizione nel libro dei soci. Il titolare di tale diritto, in deroga al disposto dell'articolo 2352 c.c., non ha diritto al voto.

TITOLO TERZO

DOMICILIAZIONE - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - LIQUIDAZIONE AZIONI - UNICO SOCIO

ARTICOLO 11

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 12

Cause

La qualità di socio si perde per causa di morte, recesso ed esclusione.

ARTICOLO 13

Morte del socio

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, intendendo in essa comprese le fattispecie di successione legittima, testamentaria, a titolo universale, particolare, a persona fisica socia.

ARTICOLO 14

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2.497 e seguenti del codice civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi dall'articolo 2.497 **quater** del codice civile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese con le indicazioni delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e delle categorie di azioni per le quali si vuol esercitare il recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato, è privo di efficacia se entro novanta giorni dall'esercizio del recesso la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ARTICOLO 15

Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

ARTICOLO 16

Liquidazione delle azioni

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso.

Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore se nominato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di disaccordo, la valutazione delle azioni secondo i criteri sopra indicati è effettuata tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

Il rimborso delle azioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro azioni o da parte di un

terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente o sciogliendo la società. Alla deliberazione di riduzione si applica l'articolo 2445, commi 2, 3, e 4; ove l'opposizione sia accolta, la società si scioglie.

ARTICOLO 17

Unico socio

Quando le azioni risultano appartenere ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2.362 del codice civile.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di esser tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ARTICOLO 18

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione a cura degli amministratori presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis comma 2 del codice civile.

TITOLO QUARTO

ASSEMBLEE

ARTICOLO 19

Competenza dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:

- a) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) l'approvazione del bilancio;
- c) la nomina o la revoca degli amministratori; la nomina o la revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

ARTICOLO 20

Competenza dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

- c) la emissione degli strumenti finanziari;
- d) le altre materie attribuite ad essa dalla legge o dal presente statuto.

ARTICOLO 21

Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo (fax, corriere, e-mail, telegramma) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali sempre otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati:

- ** il luogo in cui si svolge l'assemblea nonchè i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- ** il giorno e l'ora di convocazione;
- ** l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee di seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione; l'avviso di convocazione può indicare al massimo una terza convocazione che non potrà tenersi mai nello stesso giorno previsto per la convocazione precedente.

Adunanza irrituale

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti dichiarando di non essere sufficientemente informati.

ARTICOLO 22

Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino

almeno la metà del capitale sociale; in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

In ogni caso delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si reputa approvata la delibera dell'assemblea che rinunzia o transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

ARTICOLO 23

Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) lo scioglimento anticipato della società;
- d) il trasferimento della sede della società all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'emissione di azioni privilegiate;
- g) la fusione e la concentrazione con altre società;
- h) la cessione dell'azienda.

ARTICOLO 24

Computo del quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Si considerano presenti i soci che al tempo della verifica siano identificati dal presidente ed esibiscono almeno una azione.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, ma non possono esercitare il diritto di voto. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

ARTICOLO 25

Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che rappresentino un terzo del capitale sociale hanno diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a

non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 26

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

* che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

* che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

* che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà il presidente ed il segretario se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 27

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e anche in allegato l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il ri-

sultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 24. Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 28

Partecipazione alle assemblee e diritto di voto

Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le proprie azioni presso la sede sociale o l'Istituto di Credito che sarà indicato quale Cassa Incaricata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Ogni azione dà diritto ad un voto. L'azionista può farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona anche non socio purchè non sia amministratore o dipendente della società, e nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., mediante delega scritta apposta anche sul biglietto di ammissione.

Hanno diritto di voto, con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura:

a) non superiore al valore della propria partecipazione ed all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente;

b) non inferiori ai limiti di cui alla lettera precedente, salvo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo. Ai sensi dell'articolo 2.370, comma 3, gli amministratori in seguito alla consegna di cui sopra sono tenuti ad iscriverne nei libri sociali coloro che non risultano essere in essi iscritti.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque diritto di essere convocati.

Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

ARTICOLO 29

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore se nominati ed a dipendenti.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

ARTICOLO 30

Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nell'assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate nel presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

ARTICOLO 31

Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono anche congiuntamente il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

TITOLO QUINTO

ATTIVITA' DI GESTIONE

ARTICOLO 32

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere ogni atto che ritenga opportuno per il raggiungimento dell'oggetto sociale eccezion fatta per gli atti riservati dalla legge alla competenza dell'assemblea.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2.390 del codice civile.

ARTICOLO 33

Composizione dell'organo amministrativo

La società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri secondo il numero determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione cui sia affidata l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci, con la precipua indicazione, in tale ultimo caso, delle loro generalità complete e della cittadinanza.

Durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ARTICOLO 34

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

La maggioranza dei membri del Consiglio, ai sensi dell'articolo 2449 c.c. è nominata su designazione degli Enti Pubblici cui è riservata la facoltà di revoca.

La minoranza del Consiglio di Amministrazione è nominata dall'assemblea su indicazione dei soci non pubblici.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

L'assemblea che procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione elegge il presidente e un vice-presidente tra gli amministratori designati dagli enti pubblici.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata senza indugio dal collegio sindacale il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

ARTICOLO 35

Presidente del consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

ARTICOLO 36

Organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Amministratore delegato scelto tra i consiglieri designati dai soci rappresentanti la parte privata del capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 2.381 del codice civile, attribuisce tutte o parte delle proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Possono, altresì, essere nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri. Il Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore delegato può rilasciare anche ad estranei procure speciali "a negotia e ad lites" per la trat-

tazione e l'esecuzione di determinati atti e categorie di atti relativi alla gestione sociale, stabilendo poteri e compensi.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato tecnico-consultivo, organismo di consulenza scientifico - economica, finanziaria e giuridica, composto da esperti nelle varie discipline, fissandone le attribuzioni e le competenze.

ARTICOLO 37

Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale od anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed ai sindaci effettivi, con lettera da spedire mediante fax, corriere, telegramma o posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

1 con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;

2 con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi del vigente statuto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 38

Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice-Presidente e, disgiuntamente, all'Amministratore delegato nei limiti della delega.

ARTICOLO 39

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente e di amministratore delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

TITOLO SESTO

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 40

Collegio dei Sindaci

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita, altresì, il controllo contabile. In tal caso, ai sensi dell'articolo 2.409 bis - secondo comma -, l'intero collegio deve essere composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi di cui due nominati dall'azionariato pubblico e uno dall'azionariato privato, e da due supplenti di cui uno nominato dall'azionariato pubblico e uno dall'azionariato privato.

La Presidenza del Collegio con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2398 del C.C. è riservata a uno dei sindaci nominati dall'azionariato pubblico ai sensi dell'art. 2458 C.C.. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2.399 del codice civile; la perdita di tali requisiti determina la immediata deca-

denza e la sostituzione con il sindaco supplente.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di almeno uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con la maggioranza assoluta dei sindaci.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza, in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per il caso delle assemblee.

TITOLO SETTIMO

PATRIMONIO - BILANCIO - UTILI

ARTICOLO 41

Bilancio ed utili

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta salvo che l'assemblea non deliberi accantonamenti a fondi di riserva.

TITOLO OTTAVO

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 42

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo salvo che l'assemblea, all'uopo convocata, entro trenta giorni non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 del codice civile;
- e) per deliberazione dell'assemblea;
- f) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla

legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
** il numero dei liquidatori;
** in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione in quanto compatibile;
** a chi spetta la rappresentanza della società;
** i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
** gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO NONO
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 43

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente per territorio, in relazione alla sede delle società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora irrevocabilmente stabilito che le risoluzioni e determinazioni saranno vincolanti per le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n.5 del 17 gennaio 2003 e s.m. e i.

La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di più della metà del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

Firmato:

MORLANDO Angelo

Pietro Di Nocera Notaio - segue impronta del sigillo -

La presente copia composta di ventotto facciate è conforme al suo originale.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Castel Volturno, lì 29 luglio 2015

